IZSPB

Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata

STATUTO

Indice

PREMESSA 4
Art. 1 Principi e strumenti 5
Art. 2 Integrazione funzionale 5
Art. 3 Compiti 5
Art. 4 Produzione e distribuzione di prodotti medicinali 7
Art. 5 Erogazione prestazioni a terzi 7
Art. 6 Organizzazione e funzionamento 8
Art. 7 Organi dell'Istituto 8
Art. 8 Il Consiglio di amministrazione, composizione e funzionamento 8
Art. 9 Compiti del Consiglio di amministrazione 10
Art. 10 Scioglimento del Consiglio di Amministrazione 11
Art. 11 Il Presidente del Consiglio di amministrazione 11
Art. 12 Il Direttore generale 12
Art. 13 Compiti del Direttore generale 12
Art. 14 Il Collegio dei Revisori dei conti 13
Art. 15 Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario 14
Art. 16 Pari opportunità 15
Art. 17 Consultazione con le organizzazioni dell'utenza e dei consumatori 15
Art. 18 Finanziamento 15
Art. 19 Patrimonio 15
Art. 20 Vigilanza e controllo 16

PREMESSA

Ai sensi della Legge 15 Luglio 2014, N. 31 della Regione Puglia e della Legge n. 28 del 2.10.2014 della Regione Basilicata "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106" viene redatto il presente STATUTO dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (d'ora in avanti denominato IZSPB/Istituto).

L'Istituto ha la propria sede in Foggia, alla Via Manfredonia, 20. L'IZSPB opera nella circoscrizione territoriale delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza e Matera, con le annesse sezioni territoriali.

L'Istituto, che si configura come ente pubblico erogatore di servizi tecnico-scientifici a tecnologia avanzata, è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.

Esso opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo alle Regioni Puglia e Basilicata e alle relative aziende sanitarie locali il supporto tecnico-scientifico necessario all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

Gli obiettivi e gli indirizzi concernenti l'attività dell'IZSPB sono definiti dalle Regioni Puglia e Basilicata all'interno dei rispettivi Piani sanitari regionali, garantendo l'equilibrata distribuzione delle risorse umane, strutturali e finanziarie in relazione alle effettive esigenze dei servizi e delle attività dell'Istituto sul territorio delle due regioni.

L'Istituto promuove e definisce rapporti di collaborazione, mediante la stipula di convenzioni e contratti, con le Università, gli Istituti di ricerca, Aziende, Enti, Società, Associazioni e Organizzazioni italiane e straniere, pubbliche o private, allo scopo di promuovere, sviluppare e realizzare attività per progetti di ricerca tesi al miglioramento dei servizi erogati e all'individuazione/ realizzazione di nuove metodologie e tecnologie, e per fornire ed erogare servizi e prestazioni. L'Istituto ha un orizzonte nazionale e sovranazionale nell'instaurare i suoi rapporti di collaborazione in ambito scientifico. Nondimeno, per adempiere alla sua *mission* di sostegno ai servizi sanitari e al sistema della ricerca delle regioni Puglia e Basilicata, vede nelle Università, negli enti di ricerca e di trasferimento tecnologico e nelle strutture sanitarie delle due regioni i partner naturali per lo sviluppo, la condivisione e la valorizzazione dei suoi servizi e della propria *expertise* scientifica.

Art. 1 *Principi e strumenti*

L'attività dell'IZSPB si svolge, in ossequio alle previsioni normative che ne regolano il funzionamento, nell'ambito del principio della separazione della funzione di indirizzo, coordinamento e verifica politica – amministrativa, di programmazione, decisioni e controllo assegnata al Consiglio di Amministrazione, dalle funzioni di direzione e amministrazione, affidata alla Direzione Generale, nonché gestione ed esercizio delle attività tecniche, affidate alla dirigenza e decentrate nelle varie strutture indicate dal Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto.
L'attività generale dell'Istituto è ispirata ai seguenti principi:
1. Autonomia;
2. Semplificazione, snellimento, efficienza, efficacia ed economicità
3. Responsabilità attraverso razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento.

Per l'attività dell'Istituto sono principi di carattere aziendale:
1. la programmazione come metodo ordinario di governo, di amministrazione e di gestione;
2. la generalizzazione della gestione per budget ed obiettivi;
3. la definizione e semplificazione dei livelli di responsabilità

Art. 2 *Integrazione funzionale*

1. L'integrazione ed il coordinamento tecnico-funzionale tra le Regioni Puglia e Basilicata, nonché tra le Aziende Sanitarie Locali ed altre strutture e/o Enti individuati dalle stesse Regioni e/o dal Ministero della Salute viene assicurata attraverso la valorizzazione di tutte le sedi dell'Istituto, nel rispetto di criteri uniformi ed equilibrati dei servizi e nell'ottica dell'armonica erogazione delle prestazioni, come da normativa nazionale vigente ed assume la qualità quale elemento strategico del proprio sviluppo.

Art. 3 *Compiti*

1. L'Istituto svolge attività di ricerca scientifica sperimentale e di accertamento dello stato sanitario degli animali e della salubrità e sicurezza dei prodotti di origine animale e vegetale, sulla base degli indirizzi programmatici definiti d'intesa dalle Regioni Puglia e Basilicata.
2. L'Istituto svolge ogni ulteriore compito, prestazione e/o servizio ad esso demandato dagli organi cogerenti, singolarmente o congiuntamente, previa copertura finanziaria da parte della committenza o disponibilità di risorse. Nel rispetto della normativa vigente sulla qualità dei servizi, l'Istituto adegua – ove necessario – i servizi e le proprie strutture. *(così come modificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/06/2024 - verbale n. 5 -, in attesa di approvazione da parte della Regione Puglia)*".
3. L'Istituto può attivare e gestire Osservatori Epidemiologici Veterinari, promossi dalle Regioni e regolati da specifiche convenzioni. *(così come modificato dal Consiglio di*

Amministrazione nella seduta del 20/06/2024 - verbale n. 5 -, in attesa di approvazione da parte della Regione Puglia)".

4. L'Istituto, conformemente a quanto stabilito dalla Legge regionale della Puglia n. 31 del 15/07/2014 e dall'analoga legge regionale della Basilicata n. 28 del 02/10/2014, di riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, in attuazione del decreto legislativo n. 270 del 30/06/1993 (così come modificato dal decreto legislativo n. 106 del 28/06/2012) e del decreto del Ministero della Sanità 16 febbraio 1994, n. 190 e s.m.i., provvede in via ordinaria ai seguenti compiti:

a) ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

b) servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

c) esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo sui prodotti di origine animale e vegetale;

d) esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

e) studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche finalizzate al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e vegetale, nonché al controllo dell'alimentazione animale;

f) supporto tecnico-scientifico e operativo alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

g) ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, assicurando il relativo supporto tecnico-scientifico e operativo per le azioni di difesa sanitaria e miglioramento delle produzioni animali;

h) supporto tecnico-scientifico e operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

i) sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, dell'igiene delle produzioni zootecniche e dell'igiene degli alimenti di origine animale; *(così come modificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/06/2024 - verbale n. 5 -, in attesa di approvazione da parte della Regione Puglia)*".

j) formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;

k) attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori;

l) svolgimento di ricerche correnti e finalizzate in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria;

m) cooperazione tecnico-scientifica con istituti veterinari anche esteri, previa opportuna intesa con il Ministero della salute;

n) elaborazione e applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

o) esecuzione di esami e analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sui prodotti di origine vegetale;

p) esecuzione di esami e analisi necessarie al controllo della radiocontaminazione nel settore zootecnico-veterinario.

q) svolgimento di ogni altro compito in materia di sanità pubblica e veterinaria e di sicurezza alimentare demandato all'Istituto.

5. L'Istituto, inoltre, opera come strumento tecnico-scientifico delle Regioni Puglia e Basilicata nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie, nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento e incremento della zootecnia e delle produzioni disposte dalle Regioni, e svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agroalimentare.

Art. 4 *Produzione e distribuzione di prodotti medicinali*

1. L'Istituto provvede alla produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e prodotti necessari per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.
2. Per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di cui al comma 1, l'Istituto può associarsi ad altri Istituti zooprofilattici sperimentali, previa intesa con le Regioni competenti.
3. Il Ministero della Salute e le Regioni Puglia e Basilicata, ciascuna nell'ambito territoriale di propria competenza, possono incaricare l'Istituto della preparazione e distribuzione di medicinali e altri prodotti per l'attuazione di piani di profilassi e altri interventi di sanità pubblica veterinaria.
4. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti medicinali, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, sono svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile proprie, separate da quelle degli altri reparti dell'Istituto.

Art. 5 *Erogazione prestazioni a terzi*

1. L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a Università, gli Istituti di ricerca, Aziende, Enti, Società, Associazioni e Organizzazioni italiane e straniere, pubbliche o private, nonché per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea, con particolare riferimento ai corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

2. Le convenzioni e i contratti di consulenza di cui al precedente comma, possono essere stipulati nel rispetto delle condizioni fissate dalla Legge 15.7.2014, n. 31 della Regione Puglia e dalla Legge n. 28 del 2.10.2014 della Regione Basilicata.

3. Le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono stabilite, di concerto, dai Presidenti delle Giunte regionali della Puglia e della Basilicata o, se delegati, dai rispettivi assessori competenti per materia. Le tariffe sono definite ed aggiornate nel rispetto delle previsioni delle stesse leggi regionali.

Art. 6 ***Organizzazione e funzionamento***

1. L'Istituto è articolato nell'ambito delle due Regioni in strutture territoriali

2. L'istituzione di nuove strutture territoriali o la eventuale soppressione di quelle esistenti avviene con delibera della Giunta della Regione Puglia, d'intesa con la Regione Basilicata.
3. L'organizzazione, la gestione e il funzionamento dell'Istituto, l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sul medesimo Istituto, nonché l'adozione di criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzo delle risorse - disciplinati di concerto dalle Regioni Puglia e Basilicata, fatta salva la competenza statale per le attività espressamente indicate dall'articolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 270/1993 - sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto.

Art. 7 ***Organi dell'Istituto***

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore generale;
c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art.* 8** ***Il Consiglio di amministrazione, composizione e funzionamento

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri di cui uno designato dal Ministero della salute, uno designato dalla Regione Puglia e uno designato dalla Regione Basilicata, scelti tra esperti muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è eletto dal Consiglio nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è scelto a turni alterni tra i rappresentanti designati dalle Regioni Puglia e Basilicata.
3. Ai membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto si applicano le cause di inconferibilità e incompatibilità previste per gli enti pubblici dal d.lgs. n. 39/2013 e s.m.i.
4. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Presidente della Regione Puglia di concerto con il Presidente della Regione Basilicata, dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rinominati per non più di una volta.
5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni trimestre presso la sede centrale o le strutture territoriali. presso la sede centrale o le strutture territoriali. Laddove consentito dall'avviso di convocazione, le adunanze del consiglio possono svolgersi in videoconferenza o in modalità mista. In quest'ultimi casi ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo purché esso, insieme ai dovuti accorgimenti tecnici, garantisca la riservatezza della seduta. *(così come modificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/06/2024 - verbale n. 5 -, in attesa di approvazione da parte della Regione Puglia)*".

La convocazione del Consiglio di amministrazione è disposta dal Presidente ed ogniqualvolta lo richieda uno dei due Presidenti delle Giunte regionali della Puglia e della Basilicata, o almeno due componenti del Consiglio stesso. Quando in trasferta, anche presso una delle strutture territoriali dell'ente, per l'assolvimento di compiti istituzionali, ai Consiglieri di Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.
6. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno due componenti in carica, pari alla metà più uno dei componenti del Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
7. Alle sedute del Consiglio partecipano il Direttore Generale con voto consultivo e, a seguito di espresso invito, il Direttore amministrativo e il Direttore Sanitario. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante un funzionario dell'Amministrazione al quale sia stato formalmente affidato l'incarico dal Direttore Generale. Alle sedute del Consiglio assiste almeno uno dei componenti del Collegio dei Revisori. *(così come modificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/06/2024 - verbale n. 5 -, in attesa di approvazione da parte della Regione Puglia)*". Possono pure partecipare, se invitati, i responsabili di strutture e/o di laboratorio, per l'espressione di pareri non vincolanti su questioni specifiche, nonché esperti di provata esperienza per l'espressione di pareri non vincolanti su specifiche questioni.
8. Il Consiglio di Amministrazione, per adempiere ai compiti ad esso assegnati dalle leggi regionali, può inoltre chiedere, su specifiche questioni, la consulenza di liberi professionisti, ove all'interno dell'Istituto non siano presenti le risorse umane con le competenze necessarie nelle materie specifiche.
9. In assenza del Presidente il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età. La convocazione delle sedute del Consiglio è disposta dal Presidente, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni ed inviata a mezzo PEC. In casi eccezionali e di particolare urgenza la convocazione delle sedute è disposta con preavviso di almeno 2 giorni. Con le medesime modalità, il Presidente può integrare l'ordine del giorno non oltre le 24 ore antecedenti la riunione. L'invito alle sedute consiliari deve essere firmato dal Presidente e deve contenere l'indicazione della data e del luogo di riunione e l'ordine del giorno, con la specificazione degli argomenti da trattare. La convocazione dovrà inoltre essere accompagnata dalla documentazione relativa agli argomenti in discussione.
10. L'invito deve essere spedito ai Consiglieri, al Direttore Generale e a quanti eventualmente invitati. La convocazione del CdA deve essere sempre notificata, per opportuna conoscenza, al Presidente del Collegio dei Revisori.
11. Il Direttore Generale fornisce al Consiglio di Amministrazione il supporto necessario a garantire la funzionalità dell'organo.
12. Gli argomenti vengono trattati nel rispetto dell'ordine del giorno, con possibilità di valutazione di diversa decisione, se richiesta dal Presidente o dai componenti.
13. L'ordine del giorno deve sempre prevedere la voce "sopraggiunte e urgenti", per l'esame e la trattazione di argomenti particolarmente urgenti e/o sopravvenuti rispetto alla data di convocazione.
14. In caso di cessazione anticipata di un componente, il Consiglio di Amministrazione lo segnala ai Presidente delle Giunte Regionali di Puglia e Basilicata ed al Ministero della

Salute. Il nuovo nominato resta in carica per il tempo residuo fino al termine di scadenza del mandato del Consiglio.
15. I Consiglieri non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, nè prendere parte ad atti o provvedimenti che concernono loro personali interessi ovvero interessi di società o enti di cui siano amministratori in proprio o di parenti entro il terzo grado o affini sino al secondo grado.
16. Sono esclusi dal computo per la validità delle riunioni e per l'approvazione di deliberazioni, i Consiglieri che devono astenersi a norma del comma precedente.
17. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione verranno pubblicate sul sito aziendale, nel link "albo informatico", nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Art. 9 *Compiti del Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio di amministrazione in particolare:
a) elegge il Presidente;
b) predispone lo Statuto, e sue successive eventuali variazioni, o procede alla revisione dello statuto dell'Istituto, uniformandolo alle disposizioni di cui alla legge 15.7.2014 n. 31 della Regione Puglia e della legge n. 28 del 31.10.2014 della Regione Basilicata, entro novanta giorni dalla sua nomina.
Lo statuto è approvato con deliberazione della Giunta della Regione Puglia, su conforme parere della Regione Basilicata;
c) approva, entro novanta giorni dalla sua nomina, su proposta del direttore generale, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche;
d) definisce, sulla base della programmazione regionale di Puglia e Basilicata, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto e i relativi aggiornamenti annuali;
e) fissa, sulla base degli indirizzi contenuti nella programmazione sanitaria delle Regioni Puglia e Basilicata in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, gli obiettivi annuali per la valutazione gestionale del Direttore generale e ne verifica – previo parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o del Nucleo di Valutazione (NdV) – la percentuale di conseguimento ai fini dell'eventuale retribuzione aggiuntiva; *(così come modificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/06/2024 - verbale n. 5 -, in attesa di approvazione da parte della Regione Puglia)*".
f) approva il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica annuale, predisposti dal direttore generale;
g) approva, su proposta del Direttore generale, con apposita delibera la dotazione organica del personale e le sue variazioni;
h) approva il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale di attività, adottati dal Direttore generale;

i) approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio annuali, adottati dal Direttore generale.
k) predispone e trasmette alle Giunte regionali della Puglia e della Basilicata una relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato del Direttore generale dell'Istituto ai fini della valutazione dei primi diciotto mesi dell'incarico dello stesso di cui all'articolo 12, comma 6 della L. R. n.31 del 15/07/2014;
l) propone alla Regione Puglia ed alla Regione Basilicata le tariffe minime per le prestazioni di cui all'art. 4 del presente statuto nelle modalità prevista dall'art. 5 comma 4 delle leggi regionali di Puglia e Basilicata, procedendo al loro aggiornamento periodico, con cadenza almeno triennale;
m) definisce periodicità e modalità delle consultazioni con le organizzazioni dell'utenza e dei consumatori maggiormente significative.

Art. 10 *Scioglimento del Consiglio di Amministrazione*

1. I Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata con decreto interregionale, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sciolgono il Consiglio di amministrazione nei seguenti casi:
a) gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b) chiusura del conto economico con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
c) situazioni tali da comportare l'impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione dell'Istituto;
2. Lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, può essere proposto anche dal Ministro della salute.
3. Il provvedimento di scioglimento del Consiglio di amministrazione comporta l'automatica decadenza del Direttore generale.
4. I Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata con decreto interregionale, d'intesa con il Ministro della salute, nominano un Commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.
5. Il Consiglio deve essere ricostituito nel termine previsto dalla legge n. 444/1994 e s.m.i. e può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

Art. 11 *Il Presidente del Consiglio di amministrazione*

1. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

3. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, secondo quanto precedentemente previsto all'art. 7.

Art. 12 *Il Direttore generale*

1. Al Direttore generale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni, cui si rinvia per quanto non regolamentato dal presente articolo.
2. Il Direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti, attingendo ad apposito elenco di idonei predisposto dalla Regione Puglia previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, uno dalla Regione Puglia e uno dalla Regione Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia su conforme deliberazione della Giunta regionale, di concerto con la Regione Basilicata e sentito il Ministro della salute, tra i soggetti inseriti nell'elenco di idonei di cui al precedente comma 2.
Ove il concerto fra le due Regioni non venga raggiunto entro centoventi giorni, il parere del Ministro della salute s'intende vincolante.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta.
5. Il Direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni.
6, Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del Direttore generale la Regione Puglia, d'intesa con la Regione Basilicata, acquisita la valutazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato del Direttore generale, procede o meno alla conferma del medesimo Direttore generale entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.
7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione Puglia, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Basilicata, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del Direttore generale.
Il trattamento economico da corrispondere al Direttore Generale è previsto dall'art. 12, comma 7, delle Leggi Regionali di Puglia e Basilicata.

Art. 13 *Compiti del Direttore generale*

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce, ne dirige l'attività scientifica, ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assunti nella

programmazione dell'Istituto, con particolare riguardo alla ricerca scientifica e alla qualità delle prestazioni.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) sovraintende al funzionamento dell'Istituto, perseguendo il costante miglioramento delle condizioni gestionali;
b) nomina il Collegio dei revisori dei conti di cui al successivo articolo 14;
c) nomina il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo dell'Istituto;
d) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché il bilancio annuale di esercizio, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
e) predispone il piano annuale e pluriennale di attività, in attuazione degli obiettivi e indirizzi previsti dai Piani sanitari regionali di Puglia e Basilicata, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
g) stipula i contratti e le convenzioni e autorizza le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
h) propone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, e le relative dotazioni organiche, nonché ogni successiva eventuale variazione;
i) assicura l'efficiente impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche e il perseguimento dell'equilibrio economico dell'Istituto mediante la gestione del bilancio per obiettivi;
j) gestisce e valorizza il patrimonio dell'Istituto;
k) adotta tutti gli atti concernenti la gestione dell'Istituto;
l) formula proposte per le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione;
m) predispone e presenta al Consiglio di amministrazione per l'approvazione la relazione gestionale annuale sulle attività svolte dall'Istituto.
n) partecipa quale componente, a titolo gratuito, al Comitato di supporto strategico di cui all'articolo 13 del d.lgs. 106/2012.

Art. **14** *Il Collegio dei Revisori dei conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Direttore generale dell'Istituto, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri di cui:
a) uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
b) due designati rispettivamente dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Il Collegio, durante la prima seduta convocata dal Direttore generale, elegge il proprio Presidente tra i componenti di designazione regionale.
Il Presidente non può essere designato dalla stessa Regione che ha designato il Presidente del Consiglio di amministrazione.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 123/2011, e in particolare vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci al risultato delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il bilancio d'esercizio, accerta almeno trimestralmente la consistenza di cassa.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'Istituto. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, valgono per il Collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto le disposizioni previste per i Collegi sindacali delle Aziende sanitarie dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.

Art. 15 *Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario*

1. Il Direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario, nominati dallo stesso Direttore generale con provvedimento motivato.
Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale, e possono essere riconfermati nei limiti di cui al successivo comma 7.
2. In caso di assenza e di impedimento del Direttore generale le relative funzioni sono svolte dal Direttore sanitario o dal Direttore amministrativo su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età.
Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi la Giunta regionale della Puglia procede alla nomina del nuovo Direttore generale, di concerto con la Regione Basilicata, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 2, della Legge Regionale 15 luglio 2014 n. 31.
3. Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
4. Il Direttore amministrativo è preposto alla direzione dei servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sul profilo di legittimità degli atti relativi alle materie di competenza.
5. Il Direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
6. Il Direttore sanitario è preposto alla direzione dei servizi tecnico-scientifici dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sul profilo tecnico degli atti relativi alle materie di competenza.
7. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario è a tempo pieno ed esclusivo, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale,

rinnovabile una sola volta. I contenuti di tale contratto sono quelli previsti dal d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

Art. 16 *Pari opportunità*

L'Istituto riconosce la differenza tra i generi come valore fondamentale; si impegna a promuovere ed attuare azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità, tra uomini e donne, nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera e nell'attribuzione dei livelli di responsabilità dirigenziale del personale dipendente.

Art. 17 *Consultazione con le organizzazioni dell'utenza e dei consumatori*

L'Istituto garantisce periodiche consultazioni con le rappresentanze organizzate degli utenti e dei consumatori, maggiormente significative, al fine di informare e raccogliere proposte ed osservazioni sui programmi e sulle attività svolte.
Il Consiglio di Amministrazione ne definisce periodicità e modalità.

Art. 18 *Finanziamento*

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:
a) dallo Stato, a carico del fondo sanitario nazionale, sulla base dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento dell'Istituto in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;
b) dal Ministero della salute per le attività di ricerca corrente e finalizzata di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;
c) dalle Regioni, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente disposti, e dalle Aziende sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;
d) dalle Aziende sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.
2. Il finanziamento dell'Istituto può essere inoltre assicurato dalle ulteriori fonti di finanziamento previste dall'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 270/1993 e s.m.i.
Il finanziamento può derivare da ogni ulteriore entrata, ivi compresi contributi nazionali ed internazionali relativi a progetti e ricerche.

Art. 19 *Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni di proprietà alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazioni o per altro titolo, pervengano successivamente all'Istituto.
2. In caso di cessazione dell'Istituto, i beni che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 20 ***Vigilanza e controllo***

1. La vigilanza è esercitata da entrambe le Regioni Puglia e Basilicata, le quali dispongono, d'intesa o anche singolarmente, ispezioni e indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto.
2. Ai sensi dell'articolo 4omma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono soggetti a controllo preventivo delle Regioni Puglia e Basilicata, mediante valutazione di conformità con la normativa vigente e con gli indirizzi regionali e le risorse assegnate, i seguenti atti dell'Istituto:
a) bilancio economico preventivo, variazioni di bilancio e bilancio di esercizio;
b) dotazioni organiche e relative modificazioni;
c) deliberazione di programmi di spese pluriennali e provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
3. Gli atti di cui al comma precedente, sono trasmessi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale della Puglia e alla Giunta regionale della Basilicata.
4. La Regione Puglia è tenuta a pronunciarsi, di concerto con la Regione Basilicata, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto.
La Giunta regionale della Basilicata, entro quindici giorni dalla ricezione, può prospettare osservazioni o rilievi alla Giunta regionale della Puglia ai fini della decisione sul procedimento di controllo.
Pertanto, gli atti sottoposti a controllo si intendono approvati se entro il predetto termine di quaranta giorni la Giunta regionale della Puglia non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.
5. Il termine di quaranta giorni di cui al comma 4 può essere sospeso per una sola volta qualora la Regione Puglia - sulla base di osservazioni proprie ovvero di eventuali osservazioni formulate dalla Regione Basilicata - ritenga opportuno richiedere elementi integrativi di giudizio all'Istituto, che deve rispondere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.